

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2323 del 14/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - TETRA PAK CARTA SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2272 del 07/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	

Questo giorno quattordici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, , determina quanto segue.

Pratica n.1770/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"TETRA PAK CARTA Spa"** (CF. 02380210365) – **Rubiera**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"TETRA PAK CARTA Spa"** avente sede legale in Comune di **Rubiera – Via della Resistenza n.56/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **cartotecnica** ubicato in Comune di **Rubiera – Via della Resistenza n.56/A** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.63001 del 15/12/2015 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 3/12/2015, 21/01/2016, 11/02/2016 e 4/07/2016;

Vista la modifica non sostanziale relativamente alla matrice aria presentata dalla Ditta **"TETRA PAK CARTA Spa"** ed acquisita agli atti della Provincia in data 3/12/2015;

Preso atto che la domanda suddetta è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- Conferma iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/2006;
- Conferma dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in acque superficiali e autorizzazione allo scarico di reflui assimilati ai domestici in fognatura;
- Modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001).

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnuovo né Monti con atto n.prot.PGRE/1694/2016 acquisito in data 18/02/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Rubiera con atto acquisito in data 14/01/2016.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"TETRA PAK CARTA Spa"** ubicato nel Comune di **Rubiera – Via della Resistenza n.56/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in acque superficiali e di reflui assimilati ai domestici in fognatura
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) La presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale della Provincia n.prot.7730/105/2013 del 10/02/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarichi di reflui industriali in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico di reflui assimilati ai domestici in fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 4 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"TETRA PAK CARTA Spa"** è autorizzata ad apportare le modifiche non sostanziali previste dalla comunicazione acquisita in data 3/12/2015 e le modifiche sostanziali di cui alla presente domanda, attivando le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **cartotecnica** negli impianti ubicati in Comune di **Rubiera – Via della Resistenza n.56/A**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo annuo di COV, relativo ad una attività di progetto su 300 giorni/anno è fissato in **195.432 Kg;**

Il limite di emissione totale annua di COV è fissato in **57.446 Kg;**

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.46 – ESTRATTORE ARIA LOCALE DI DISTILLAZIONE SOLVENTE
 EMISSIONE N.88 – IMPIANTO DI DISTILLAZIONE SOLVENTE – FASE SCARICO FANGHI
 EMISSIONE N.106 - EMISSIONE DA FILTRO SU SCARICO PROCESSATRICI, FORNI E CAPPE REPARTO PREPRESS
 POSTAZIONE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, RIFILATURA MANUALE E ASSEMBLAGGIO SU RULLI
 EMISSIONE N.118 - SISTEMA TWINLOCK
 EMISSIONE N.119 – 120 - 121 – SFIATI SERBATOI SOLVENTE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Settembre 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **29 Settembre 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione

che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa:	25%	di input di solvente
Valore limite di emissione per E77-E99:	50	mgC/Nmc
Valore limite di emissione per E106	100	mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E26	TRATT. RIFILI	14000	4,6	24	Materiale Particellare	< 5	
E42	TRITURATORE	9000	6	8	Materiale Particellare	< 5	
E44	ESTRATTORE D'ARIA	3000	5,5	2,5	----	-----	
E45	ESTRATTORE D'ARIA	2000	5,5	2,5	----	-----	
E46	ESTRATTORE D'ARIA	1800	5,5	2,5	----	-----	(1)
E47÷E49	REFRIGERATORE	187600 Cad.	7	24	----	-----	
E50	REFRIGERATORE	187600	7	di scorta	----	-----	
E59	FILTRO ASPIRAZIONE TAGLIERINE M51 - M53	4000	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E60	FILTRO ASPIRAZIONE TAGLIERINA M54	4000	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E68	STOCCAGGIO E PULIZIA PE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E69	TORNIO RETTIFICA CILINDRI IN GOMMA	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E70	FILTRO TRASPORTO SFRIDI MACCHINA M15	2900	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E71	MACCHINA DA STAMPA M15	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo SOV non metanici (Come C-Tot)	< 5 < 350 < 35 < 50	
E72	BRUCIATORE STAMPA M15	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
E74	LAVATRICE CLICHE' M15	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E75	POSTAZIONE SALDATURA MANUTENZIONE	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E76	GAS DI SCARICO MOTORI AUTOMEZZI	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E77	BRUCIATORE IDROPULITRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E78	LAVATRICE A CASSETTI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E79	LAVAPEZZI	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E80-E81	CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E83	ESPOSITORE LASTRE PER CLICHE'	1500	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	----	
E86	LIGHT-FINISHER LASTRE PER CLICHE'	1200	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88	DISTILLATORE SOLVENTE FASE SCARICO FANGHI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. 20 min 1 volta/gg	----	-----	(3)
E89	LAVATRICE CAMICIE ANILOX (Flexowash)	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E90÷E92	LAMINATORE M26	8000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo SOV non metanici (Come C-Tot)	< 5 < 350 < 35 < 50	
E93-E94	BRUCIATORE LAMINATORE M26 (Trattamento carta)	7000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
E95	SCARICO DI EMERGENZA OZONIZZATORE (M26)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E96	TRASPORTO PNEUMATICO POLIETILENE	3150	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E97	FILTRO TAGLIO E TRASPORTO CONFETTI MACCHINA M16	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E98	PULIZIA ESTRUSORI	100	Oltre il colmo del tetto	3 h/volta per 2 volte/me se	SOV	< 100	
E99	MACCHINA DA STAMPA M16	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo SOV non metanici (Come C-Tot)	< 5 < 350 < 35 < 50	
E100	BRUCIATORE OSSIDAZIONE CARTA - STAMPA M16	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno in alternati va	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
	TRATTAMENTO CARTA STAMPA M16	8000					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88	DISTILLATORE SOLVENTE FASE SCARICO FANGHI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. 20 min 1 volta/gg	----	-----	(3)
E89	LAVATRICE CAMICIE ANILOX (Flexowash)	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E90÷E92	LAMINATORE M26	8000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo SOV non metanici (Come C-Tot)	< 5 < 350 < 35 < 50	
E93-E94	BRUCIATORE LAMINATORE M26 (Trattamento carta)	7000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E102	LIGHT FINISHER PER LASTRE CLICHE'	1200	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	-----	
E103	SALDATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E106	EMISSIONE DA FILTRO SU SCARICO PROCESSATRICI, FORNI E CAPPE REPARTO PREPRESS POSTAZIONE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, RIFILATURA MANUALE E ASSEMBLAGGIO SU RULLI	6000	Oltre il colmo del tetto	24	SOV (Come C-Tot)	< 100	(4)
E107	TRATTAMENTO CORONA LAMINATOIO M26	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Ozono	< 1	
E108	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA UTENZE PRIVILEGIATE DA 80 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E109	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA SERVIZI TECNOLOGICI DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E110	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA UFFICI, CED	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88	DISTILLATORE SOLVENTE FASE SCARICO FANGHI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. 20 min 1 volta/gg	----	-----	(3)
E89	LAVATRICE CAMICIE ANILOX (Flexowash)	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E90÷E92	LAMINATORE M26	8000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo SOV non metanici (Come C-Tot)	< 5 < 350 < 35 < 50	
E93-E94	BRUCIATORE LAMINATORE M26 (Trattamento carta)	7000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
	E COMPUTER 200 Kw	dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E111	ASPIRAZIONE CUCINA MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E112	MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E113	SERBATOIO GASOLIO PER MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 1800 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E114	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFILI MACCHINA M52	6000	Oltre il colmo del tetto	16-24	Materiale Particellare	< 10	
E115	MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E116	SERBATOIO GASOLIO PER MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 1800 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E118	SISTEMA TWINLOCK	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E119÷ E121	SFIATI SERBATOI SOLVENTI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					

(1) Trattandosi di spostamento di emissione già autorizzata la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152

(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particolare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(4) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1	RIELLO (368,4 Kw)	352	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G2	BIASI (2573 Kw)	2458	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G3	HOVAL (2270 Kw)	2169	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G4	UNICAL (31 Kw)	30	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G5-G6	UNICAL (325 Kw)	310 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G7-G8	UNICAL (246 Kw)	235 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G9-G10	WEISHAUPT (45 Kw)	43 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G11	RIELLO (24 Kw)	23	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G12	IMMERGAS (27 Kw)	26	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G13	CALDAIA ELCO ECOMAX 3 KC	26	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, delle S.O.V. e delle S.O.V. (esprese come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

- per il controllo del rispetto del limite di emissione delle S.O.V. non metanici (Espressi come C-Totale) e dell'ozono le determinazioni devono essere effettuate utilizzando la metodica che si allega alla presente autorizzazione e ne costituisce parte integrante;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E71-E99-E106** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E71-E99-E106**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta ad installare un contatore volumetrico lungo la linea di rientro in ciclo del solvente rigenerato e a registrarne mensilmente il quantitativo.

4) I gas che si generano nella fase di trattamento corona devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere almeno la seguente frequenza:

- semestrale per le emissioni n.71 – 90 – 91 – 92 – 99 – 106 - 114;

- annuale per le emissioni n.26 - 42 - 59 - 60 – 68 - 70 - 97 – 98 – 100 (relativamente alle operazioni di trattamento a corona) – 107;

- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.72 – 93 – 94 – 100 (relativamente al bruciatore ossidazione carta).

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.63001 del 15/12/2015 e successive integrazioni;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarichi di reflui industriali in acque superficiali, ai sensi del D. Lgs. 152/06

Dati tecnici

- la domanda di autorizzazione si riferisce a 2 distinti punti di scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali (posto a ovest dello stabilimento) e acque reflue industriali inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia (posto a est dello stabilimento);
- scarico a ovest: lo scarico è formato dalle acque di scarto dell'impianto di osmosi e di controlavaggio dei filtri unite alle acque di scarico saltuarie provenienti dalle torri di raffreddamento. Le acque in ingresso all'impianto industriale prima dell'immissione nel circuito produttivo sono soggette ad un trattamento di desalinizzazione mediante impianto ad osmosi inversa previa filtrazione preventiva in filtri a quarzite e a carbone attivo. I filtri a quarzite effettuano un controlavaggio automaticamente ogni 24 ore per la durata di 1 ora circa, i filtri a carbone attivo ne effettuano 1 ogni 48 ore per la durata di circa 1 ora
- scarico est: è formato dalle acque reflue industriali provenienti dalla condensa dell'umidità che si forma sui 5 compressori a secco utilizzati per il riempimento e lo svuotamento dei silos contenenti i granuli in polietilene, tramite una condotta di aspirazione, dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale, di superficie pari a 200 m², sul quale si possono disperdere i granuli durante la fase di riempimento dei silos, individuati in planimetria nella sezione D, e dalle acque di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio delle balle compresse di rifili di carta:
 - l'impianto di trattamento per le acque reflue di dilavamento è costituito da una vasca di decantazione quadrata di lato pari a 50 cm, profondità circa 60 cm, dotata di sifone. La ditta dichiara che ogni 14 giorni un addetto dell'Azienda procederà all'apertura del coperchio della vasca ed effettuerà la pulizia della stessa attraverso un retino, inoltre sempre ogni 14 giorni viene effettuata la pulizia del piazzale tramite motoscopa;
 - sono presenti 2 reti di raccolta delle acque reflue industriali (condensa) dotate ciascuna di un pozzetto di ispezione;
 - le acque di prima pioggia derivanti dall'area di stoccaggio delle balle compresse di rifili di carta sono trattate da un impianto costituito da: un pozzetto con trappola per carta, by-pass per le acque di seconda pioggia, vasca di prima pioggia del volume di 6 m³, pompa di rilancio che invia le acque al recapito finale dopo 48h dall'evento meteorico, le acque di seconda pioggia si uniscono alla linea delle acque reflue a valle pozzetto finale d'ispezione;
 - alla rete delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, a valle dei rispettivi impianti di trattamento, si unisce la rete delle acque bianche provenienti da parte dei piazzali dello stabilimento, per le quali è stato presentato dalla Ditta il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- lo scarico delle acque reflue provenienti dal controlavaggio dei filtri è in atto per 300 giorni/anno per un totale di 1.500 m³/anno, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto ad osmosi inversa è in atto per 300 giorni/anno per un totale di 11.500 m³/anno, in totale la quantità di acqua scaricata è di circa 13.000 m³/anno;
- lo scarico delle acque di condensa avviene per 2 volte al giorno per 220 giorni/anno per una quantità annua scaricata di circa 2,5 m³;

- l'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto ad uso civile, per un prelievo di 4.700 m³/anno, acquedotto ad uso industriale per un prelievo di 28.769 m³/anno e da pozzo ad uso industriale per un quantitativo di 30.270 m³/anno;
- per lo scarico a ovest il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Tassarola III, per lo scarico a est il corpo recettore è il Torrente Tresinaro, appartenenti al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Per lo scarico posto a est i pozzetti di ispezione devono essere posti a monte rispetto alla confluenza delle reti delle acque bianche.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa Provincia, all'ARPA territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
6. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
7. Per lo scarico posto a ovest dovrà essere effettuato 1 autocontrollo annuale per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico riferiti ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06.
8. Per lo scarico posto a est dovrà essere effettuato un autocontrollo riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 per il parametro solidi sospesi totali, e un autocontrollo in uscita dalle acque provenienti dall'area di riempimento dei silos contenenti granuli di polietilene e delle acque provenienti dalla condensa dell'umidità dei compressori che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
10. Per lo scarico posto a est periodicamente dovranno essere raccolti i granuli in polietilene accumulati nella vasca di sedimentazione delle acque reflue di dilavamento e i rifili di carta nel pozzetto in ingresso e nella vasca di sedimentazione delle acque di prima pioggia, di tali interventi dovrà essere tenuto apposito registro.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

13. Di dare atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
14. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.
15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Scarico di reflui assimilati ai domestici in fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06 **Prescrizioni**

1. Gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1053 del 09.06.2003.
2. Dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione che consenta di effettuare prelievi di campioni rappresentativi di acque reflue. Il pozzetto dovrà essere accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dall'articolo n. 15 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. n.16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Potranno essere scaricati in fognatura esclusivamente i liquami oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
7. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 4 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/06.

Ditta: **TETRA PAK CARTA SPA**

Impianto: RUBIERA – V. DELLA RESISTENZA 56/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **148**

1. Dato atto che:
lo stesso impianto risulta iscritto al n. 148 del registro di all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 29/11/2004, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

- comunicazione datata 09/08/2004 pervenuta il 09/08/2004	esercizio attività a far tempo dal 29/11/2004;
- comunicazione datata 28/01/2009 pervenuta il 02/02/2009	esercizio attività a far tempo dal 31/05/2009.
- comunicazione datata 24/09/2009 pervenuta il 28/09/2009	esercizio attività a far tempo dal 29/11/2009.
- comunicazione datata 11/07/2013 pervenuta il 29/07/2013	esercizio attività a far tempo dal 23/10/2013.
2. la operazione **R3** è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R3). Lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non può superare le relative quantità riportate nella Tabella n. 1 – Tipologie di recupero.
3. la potenzialità complessiva giornaliera di recupero (R3) relativa ai rifiuti di cui al punto 1.1.3 lett. B nella Tabella n. 1 – Tipologie di recupero è di 26 tonnellate.
4. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella nella Tabella n. 1 – Tipologie di recupero, per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stessa tabella, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
5. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora

ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

6. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
- urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - smaltimento acque di scarico;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
7. Si riportano le indicazioni fornite, nei precedenti pareri, dall' A.R.P.A. Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti:
- qualora durante il controllo diretto ad accertare l'ottemperanza alle disposizioni di carattere generale in materia ambientale siano richieste informazioni suppletive e documentazione di supporto, la Ditta dovrà fornirle ad ARPA senza ritardi.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R3,R13					
01.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione,eliminazione di impurezze e di materiali contaminati,compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti;formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm	R3					
01.01.4 lett. b	materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone	150	13	21562	1875	21562	1875
150105	imballaggi in materiali compositi			47380	4120	47380	4120
TOTALE		150	13	68942	5995	68942	5995

- Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta emerge che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta dovrà assicurare la corretta conduzione degli impianti e relative opere di manutenzione al fine di mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.